


**Comune di Celico
(Provincia di Cosenza)**

**REGOLAMENTO COMUNALE DEL
SERVIZIO CIMITERIALE**

(IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA
APPROVATO CON D.P.R. 10 SETTEMBRE 1990, N. 285)

Celico, 10/09/97



Il Progettista
(Dott. Ing. Lucio Falcone)

Il Sindaco
(Dott. Ing. Mario Leonetti)

(Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n° 23 del 5/5/98)

Capitolo IV

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

Art. 29 - Rimozione del cadavere.....	pag.	16
" 30 - Predisposizione del feretro.....	"	16
" 31 - Predisposizione del feretro in caso di morte per malattia infettiva-diffusiva.....	"	16
" 32 - Misure protettive per radioattività.....	"	16
" 33 - Deposizione feretri per inumazione.....	"	16

Capitolo V

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 34 - Trasporto dei cadaveri.....	pag.	18
" 35 - Servizi e trattamenti speciali.....	"	18
" 36 - Trasporto nel territorio comunale.....	"	18
" 37 - Trasporto morti su suolo pubblico.....	"	18
" 38 - Prescrizioni.....	"	19
" 39 - Cortei funebri.....	"	19
" 40 - Soste dei cortei.....	"	19
" 41 - Trasporto per cremazione.....	"	19
" 42 - Trasporto fuori comune o all'estero.....	"	20
" 43 - Impiego della sola cassa di legno per trasporti fuori comune.....	"	20
" 44 - Deroghe per casse di materiali diversi.....	"	20
" 45 - Decreto di autorizzazione al trasporto.....	"	20
" 46 - Trasporto fuori comune - modalità.....	"	20
" 47 - Trasporto di salme in stati diversi.....	"	21
" 48 - Feretro proveniente da altro comune.....	"	21
" 49 - Transito convoglio funebre.....	"	21
" 50 - Trasporto di salme per ragioni scientifiche.....	"	21
" 51 - Trasporto resti mortali.....	"	22
" 52 - Rilascio di cadaveri per studio e prelievo per trapianto terapeutico.....	"	22

Capitolo VI

DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI E NORME TECNICO COSTRUTTIVE

Art. 53 - Cimiteri.....	pag.	23
" 54 - Cadaveri ricevuti al cimitero.....	"	23
" 55 - Deroga di sepoltura.....	"	23
" 56 - Vigilanza e controllo.....	"	23
" 57 - Custodia.....	"	24
" 58 - Registri.....	"	24
" 59 - Accettazione salme.....	"	24
" 60 - Obbligo di registrazione.....	"	24
" 61 - Composizione del cimitero.....	"	25

Capitolo IX

CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Art. 95 - Crematori.....	pag.	39
" 96 - Cremazioni.....	"	39
" 97 - Esecuzione cremazione.....	"	40
" 98 - Raccolta delle ceneri.....	"	40
" 99 - Dimensione delle urne.....	"	40
" 100 - Caratteristiche degli edifici cinerari.....	"	40
" 101 - Trasporto delle urne.....	"	40
" 102 - Cinerario comune.....	"	41
" 103 - Consegna delle ceneri.....	"	41
" 104 - Autopsie.....	"	41
" 105 - Risultati delle autopsie.....	"	41
" 106 - Imbalsamazioni.....	"	41
" 107 - Imbalsamazione cadaveri radioattivi.....	"	42

Capitolo X

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art.108 - Esumazioni ordinarie.....	pag.	43
" 109 - Esumazioni straordinarie.....	"	43
" 110 - Tempi di mineralizzazione.....	"	43
" 111 - Rinvenimento resti ed oggetti.....	"	43
" 112 - Rifiuti attività cimiteriali.....	"	44
" 113 - Divieto apertura feretri.....	"	44
" 114 - Estumulazioni.....	"	44
" 115 - Ordine di esumazione.....	"	45
" 116 - Verbale di estumulazione.....	"	45
" 117 - Esumazione di salma morta per malattia infettiva contagiosa.....	"	45
" 118 - Tempi e modalità di esumazione o di estumulazione...	"	45
" 119 - Divieto operazioni su salme.....	"	46
" 120 - Diritti per servizi.....	"	46

Capitolo XI

ESECUZIONE LAVORI NEL CIMITERO

Art.121 - Obblighi imprese appaltatrici.....	pag.	47
" 122 - Esecuzione lavori privati.....	"	47
" 123 - Accertamento lavori eseguiti.....	"	47
" 124 - Lavori appaltati dal comune.....	"	48
" 125 - Deposito materiali.....	"	48
" 126 - Uso di mezzi e macchinari.....	"	48
" 127 - Materiali di scarto.....	"	48
" 128 - Orario dei lavori.....	"	48

CAPITOLO I

COMUNICAZIONE E REGISTRAZIONE DATI MORTALITÀ

Art. 1

Comunicazione dati

L' A.S.L. conserva e tiene aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte ; il Comune ai soli fini statistici aggiorna le schede anagrafiche con le cause del decesso ove conosciute. L'Ufficio dello Stato Civile del Comune deve far pervenire, mensilmente, al Servizio ~~COMPETENTE DELLA AZIENDA~~ Sanitaria locale nel cui territorio è ricompreso, l'elenco dei deceduti fra la popolazione residente, inviando copia della scheda di morte (Allegato A).

Art. 2

Schede di morte

Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche da comilarsi a cura del medico curante. Il Sindaco è tenuto alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici e delle autopsie eventualmente in suo possesso al fine di rettificare la scheda di morte. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 T.U.L.S. approvato con R.D. 27/7/1934 n. 1265 e successive modificazioni.

Art. 3

Certificazioni

Le certificazioni e gli accertamenti Sanitari del Servizio Cimiteriale (es. certificato necroscopico) ed eventuali prestazioni medico-legali sono attribuite all' A.S.L. che ne assicura la attuazione e svolgimento tramite gli operatori del competente servizio.

Art. 4

Prestazioni a privati

Le prestazioni di cui all'art. 3 qualora rese nell'interesse di privati e salvo diversa specifica normativa, comportano a carico degli interessati l'onere di una tariffa stabilita nel rispetto della normativa vigente. Le tariffe vengono rimosse dagli appositi uffici amministrativi dell' A.S.L. e nulla è dovuto direttamente ai sanitari accertatori.

b) i trasporti di cadaveri in caso di decesso sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati, per i quali é la pubblica autorità (Autorità Giudiziaria) che dispone il trasporto, rilasciandone una copia all'incaricato del trasporto ed una al Sindaco del Comune di decesso. Il Sindaco del Comune di decesso é tenuto, ai sensi dell'art.34/1 del DPR 285/90 ad autorizzare il trasporto funebre dal deposito di osservazione o dall'obitorio(anche se situato al di fuori del proprio Comune) al luogo di sepoltura.

Art. 8

Doveri del medico

A termini della lettera a) dell'art. 103 T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, tutti gli esercenti la professione di medico devono in ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che secondo la loro scienza e coscienza ne è stata la causa. La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità di intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

L'obbligo di denunciare la causa riconosciuta della morte all'Ufficiale dello Stato Civile è pure fatto ai medici settori che siano incaricati di eseguire le autopsie dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 e si devono osservare a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Nel caso di decesso senza assistenza medica (come previsto dall'art. 2.3 della Circolare 24 del 24/6/93) la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo, nominato dalla U.S.S.L. competente.

Art. 9

Morte per malattia infettiva

Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazioni immediatamente all'U.S.S.L. dove é avvenuto il decesso.

Art. 10

Rinvenimento di cadaveri o parti

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco che ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza ed alla A.S.L. competente per territorio.

Art. 15

Operazioni chirurgiche

Per la inumazione di parti del corpo umano asportate in seguito ad operazioni chirurgiche, è sufficiente la richiesta dettagliata e circostanziata dell'Ospedale e firmata da un responsabile dell'A.S.L. consegnata al Sindaco od al responsabile del servizio cimiteriale che ne conserverà una copia e provvederà alla inumazione in un campo del cimitero.

Art. 16

Prodotti concepimento

I medici e le ostetriche hanno pure l'obbligo di notificare allo Stato Civile i prodotti del concepimento espulsi dopo il 6° mese di gravidanza ed i nati morti dopo il 7° mese fino alla fine della gestazione.

Nella dichiarazione verrà indicata l'età di vita intra-uterina, il sesso se riconoscibile, e le cause certe o probabili della morte del feto e quelle dell'aborto.

Nel cimitero si dovrà riservare uno spazio per il seppellimento dei prodotti del concepimento dopo il quarto mese e dei nati morti.

Art. 17

Riscontro diagnostico

I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico secondo le norme della Legge 13 febbraio 1961, n.83.

Allo stesso riscontro sono sottoposti i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli ospedali di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il Coordinatore Sanitario dell'A.S.L. può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante o del necroscopo quando sussista il dubbio sulla causa di morte.

Il riscontro diagnostico é eseguito - alla presenza del primario o curante, ove questi lo ritenga necessario - nelle cliniche universitarie e negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la miglior cura.

Restano salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria nei casi di competenza.

CAPITOLO III

PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 20

Periodo di osservazione

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, imbalsamazione e trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti. Sono fatte salve le disposizioni sui trapianti d'organo (L.644/75).

Art. 21

Morte improvvisa

Nei casi di morte improvvisa, ed in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione dovrà essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Art. 22

- Malattia infettiva riduzione periodo osservazione

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti segni d'iniziata putrefazione, od altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Coordinatore Sanitario dell' A. S.L., il Sindaco può ridurre i tempi di osservazione nel luogo del decesso o nella apposita camera mortuaria, a meno di 24 ore. Potrà ordinarne anche il trasporto urgente in carro apposito chiuso alla camera mortuaria del cimitero per il periodo d'osservazione di legge, disponendo per la disinfezione dei locali d'abitazione del defunto.

Art. 23

Manifestazioni di vita

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita; Il Coordinatore Sanitario dell' A. S.L. adotta le misure sanitarie necessarie nel caso di deceduti per malattia infettivo-diffusiva di cui all'elenco del Ministero della Sanità. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di

Art. 27

Disponibilità obitori

Se nel territorio del Comune esistono più cimiteri o nel caso sia stato costituito un consorzio è sufficiente che in un cimitero o presso un ospedale vi sia un deposito di osservazione o un obitorio ovvero deposito ed obitorio consorziati.

Art. 28

Celle frigorifere

Spetta all' A.S.L. individuare gli obitori e i depositi di osservazione che debbono essere dotati di celle frigorifere.
Al loro allestimento ed esercizio provvede il Comune cui il deposito e l'obitorio appartengono.

Per le inumazioni non é consentito l'uso delle casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'Estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole é tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

Per le tumulazioni, anche se temporaneamente in tombe o cappelle private, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldato a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 2,5 centimetri.

Tra la cassa di legno e quella di zinco, sul fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

Le caratteristiche tecniche delle casse devono sempre e comunque rispettare gli artt. 30, 75 e 76 del DPR 285/90 e art.9 della Circolare n.24 del 24.6/93.

Per tutti i casi in cui le salme debbono essere racchiuse in duplice cassa, la cassa di metallo deve essere preferibilmente esterna.

osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 38

Prescrizioni

Ove siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso dell'art.31, l'autorizzazione al trasporto prevista all'art.36, può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Coordinatore dell' A.S.L. (art.84b del DPR 285/90).

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo articolo quando si tratti di malattie infettivo-diffusive di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Art. 39

Cortei funebri - Orari

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dalla abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

I trasporti funebri sono effettuati in determinate fasce orarie antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente Regolamento nonché i percorsi consentiti.

Il corteo funebre dovrà comunque giungere al cimitero almeno mezz'ora prima dell'orario di chiusura.

E' previsto, a cura del Comune, un servizio di vigilanza durante lo svolgimento del corteo funebre.

Art. 40

Soste dei cortei

I cortei funebri non debbono, di regola, far soste lungo la strada, né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Il Sindaco, di volta in volta, su richiesta degli interessati, può autorizzare il luogo e le modalità per la sosta di cadaveri in transito.

Art. 41

Trasporto per cremazione

Il trasporto del cadavere in un altro comune per essere cremato e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco.

Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 36 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 47

Trasporto di salme Stati diversi

Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino, 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 luglio 1937, n.1379, che prevede il rilascio del passaporto mortuario si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10/9/90, n.285.

Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938 n. 1055.

Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata convenzione di Berlino, si fa riferimento agli Artt. 28 e 29 del citato D.P.R. 10/9/90 n.285.

Art. 48

Feretro proveniente da altro Comune

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'Estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione e dal permesso di seppellimento per l'adempimento delle modalità di registrazione di cui all'art.155, n.7, del presente Regolamento.

Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole dell'Autorità Sanitaria competente rispetto alla provenienza.

Art. 49

Transito convoglio funebre

Tanto nel caso dell'articolo precedente, quanto per il fatto che un feretro, debba attraversare in transito il territorio comunale il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

Art. 50

Trasporto di salme per ragioni scientifiche

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti entro il territorio comunale o da o per altri comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art.35 del D.P.R. 10/9/90 n. 285.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI E NORME TECNICO-COSTRUTTIVE

Art. 53

Cimitero

Il comune dispone di un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione. Anche le frazioni possono disporre di propri cimiteri. E' ammessa la costituzione in consorzio fra Comuni per l'esercizio di un unico cimitero soltanto quando siano contermini in tal caso le spese di impianto e di manutenzione sono ripartite fra i Comuni consorziati in ragione della loro popolazione.

Art. 54

Cadaveri ricevuti al cimitero

Nel cimitero sono ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso - durante la vita - la loro residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto ad una sepoltura privata di famiglia nel cimitero stesso;
- d) i nati morti di cui all'art. 12 e i prodotti del concepimento;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

Art. 55

Deroga di sepoltura

Salvo quanto previsto dall'articolo precedente il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura a pagamento, compatibilmente con le disponibilità anche ai non residenti deceduti fuori dal Comune.

Art. 56

Vigilanza e controllo

La vigilanza del cimitero spetta al Sindaco.
Il coordinatore sanitario dell'A.S.L. controlla il funzionamento del cimitero e dei cimiteri delle frazioni proponendo, se del caso, al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare un regolare servizio.

- 1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art.59, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- 2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- 3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- 4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto dei cadaveri o di ceneri, ecc. .

Art. 61

Composizione del cimitero

Il cimitero si compone :

- a) di fosse comuni;
- b) di tombe di famiglia o monumentali (cappelle);
- c) di tombe o loculi individuali;
- d) di ossari individuali per resti mortali;
- e) di un colombario o nicchia per raccogliere le urne con le ceneri dei cremati;
- f) altre varie strutture previste dal D.P.R. 285/90 .

Art. 62

Planimetria del cimitero

Gli uffici comunali sono dotati di una planimetria in scala appropriata del cimitero esistente nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo anche le relative zone di rispetto cimiteriale.

Art. 63

Costruzione o ampliamento del cimitero

I progetti di ampliamento del cimitero esistente e di costruzione dei nuovi, sono deliberati dal Consiglio Comunale dopo l'iter procedurale previsto dagli artt. 55 e 56 del D.P.R. 10/9/90 n. 285 .

Art. 64

Fascia di rispetto cimiteriale

Il cimitero deve essere isolato dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del T.U. leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/7/1934, n.1265 e successive modificazioni.

Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore ai 100 metri dai centri abitati nei Comuni con

CAPITOLO VII

INUMAZIONI

Art. 70

Idoneità campi di inumazione

Il cimitero ha campi destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, minerologica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda idrica.

Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 71

Cippi cimiteriali

Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente. Su tale cippo, a cura del Comune, verrà inciso il numero di riferimento.

Art. 72

Tecnica di escavazione e colmataura fossa

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga in superficie.

Art. 73

Caratteristiche tecniche delle fosse

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a mt.2,00) la lunghezza di m 2,20 e la larghezza di m 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m 0,50 da ogni lato.

I vialetti fra le fosse per inumazione debbono realizzarsi come previsto all'art.72, 2° comma del D.P.R. 285/90.

Art. 74

Inumazione con casse di legno

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e

articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo é assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art. 78

Prescrizioni tecniche per l'esecuzione di lapidi e monumenti

Sulle fosse, previa autorizzazione del Comune e dietro versamento del corrispettivo fissato con Delibera della Giunta Municipale, è acconsentita l'apposizione, a cura e spese degli interessati, di copritomba preventivamente approvati dall'Amministrazione Comunale.

Sulle sepolture in concessione decennale o trentennale il concessionario é obbligato a porre in opera, entro il termine perentorio di mesi sei dalla data di concessione, un decoroso monumento.

La domanda di esecuzione dei lavori, firmata dal proprietario e dal marmista esecutore delle ' opera, deve essere corredata dal disegno quotato del monumento , in triplice copia, nonché di una succinta relazione tecnica con l'indicazione dei materiali che si intendono impiegare.

Qualora il monumento non venga costruito entro il termine di cui sopra, il Comune può dichiarare decaduta la concessione e disporre la traslazione della salma nel campo comune; in tal caso il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso.

Nel caso che il monumento venga realizzato in difformità al progetto, il concessionario é tenuto, entro trenta giorni dalla diffida del Comune, ad eseguire le modifiche richieste pena una sanzione o il decadimento della concessione; allo stesso incombe altresì l'obbligo della buona manutenzione della sepoltura.

Sono vietate lapidi non consone alla dignità del cimitero.

* CAMPI COMUNI

Sulla fossa dei campi comuni potrà essere collocato un monumento in pietra naturale delle dimensioni di cm 80 x 190 x 20 con schienale, lapide o croce di altezza massima cm. 120 .

Nel campo dei fanciulli il monumento avrà dimensioni di cm. 50 x 150 con una lapide o croce di h max cm. 80 .

* TOMBE SU VIALI O IN CAMPO A PAGAMENTO DECENNALI

I monumenti avranno dimensioni di cm 100 x 200 x 30 e dovranno essere costruiti in pietra naturale.

Tutti gli elementi in elevazione non possono superare i cm 120 di altezza; le statue e le stéle non possono superare i cm 120 di altezza dal piano della tomba con limite massimo di cm 150 dal piano di campagna dei viali.

* LAPIDI PER COLOMBAI ED OSSARI


Le lapidi per colombai ed ossari sono A CARICO DEL CONCESSIONARIO E DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE APPROVATE DALL'AMM.NE ; esse sono in marmo con l'obbligo di iscrizione in bronzo, con portachiaro a destra e portafiori a

sinistra sempre in bronzo, e portafotografia in materiale inalterabile con eventuale cornice pure in bronzo al centro .

* Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Servizio di *MANUTENZIONE* -

TEMPI DI INUMAZIONE E DI TUMULAZIONE

Per una ottimizzazione degli spazi cimiteriali viene stabilito un periodo di *anniQUINDICI* PER le sepolture ad inumazione e di *anniQUARANTA* per le sepolture a tumulazione.



Art. 83

Modalità costruttiva delle sepolture

Le nicchie ed i loculi sono capaci di un solo feretro e debbono essere costruiti con le modalità e le caratteristiche di cui all'art.76 del D.P.R. 285/90 e successivamente aggiornate dall'art. 13 della Circolare 24/06/93 n°24 , seguendo in fase autorizzativa la normale procedura per le pratiche edilizie e gli stessi potranno essere usati solo previa certificazione di idoneità . rilasciata al Sindaco dal Coordinatore Sanitario dell' A.S.L. analogamente alla normale procedura per il rilascio del permesso di agibilità. Il diritto di sepoltura vi é circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.

Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.

Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni *QUARANTA* dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso.

Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso di tale forno, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.

- Art. 13.2 Circolare n.24 del 24/06/93 -

Per le nuove costruzioni é previsto che siano garantite misure di ingombro libero interno per tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m. 2,25, di larghezza m. 0,75 e di altezza m. 0,70 . A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura .

La misura di ingombro libero interno per la tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m. 0,70 , di larghezza m. 0,30 e di altezza m. 0,30.

Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a m 0,30 x 0,30 x 0,50 .

Art. 84

Concessione tombe di famiglia

Le tombe di famiglia o monumentali possono essere date in concessione novantanovennali :

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
- c) ad enti, corporazioni, fondazioni .

Nel primo caso la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi :

- I) gli ascendenti e i discendenti in linea retta in qualunque grado;
- II) i fratelli e le sorelle consanguinee;
- III) il coniuge.

I singoli progetti di costruzione devono essere approvati dal Sindaco su conforme parere del Coordinatore Sanitario e della Commissione Edilizia, ed osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 285/90 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

Entro novanta giorni dalla data di concessione dell'area, il concessionario deve produrre al Comune il progetto dell'opera funeraria.

A corredo della relativa domanda, il concessionario deve produrre :

- progetto, in triplice esemplare, in scala appropriata (1:20), delineato in pianta, sezione ed elevazione di tutte le facciate a vista;
- progetto delle opere da eseguire in sottosuolo, con l'indicazione del numero e della ubicazione dei loculi;
- eventuali bozzetti delle opere d'arte firmati dal progettista;
- disegni dei dettagli di cancelli, inferriate, pilastri ed ogni altra decorazione;
- relazione tecnica sull'opera, con particolare riguardo alla qualità dei materiali da impiegarsi, al loro spessore, ai loro collegamenti;
- indicazione della ditta esecutrice dei lavori.

La firma del progetto è libera.

Tutti i disegni tecnico-costruttivi debbono essere firmati da persona abilitata professionalmente; i disegni relativi a cappelle devono essere firmati anche dal Direttore dei Lavori.

Nell'atto di approvazione del progetto viene fissato il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro; non sono ammesse tombe di famiglia con oltre dodici loculi.

Le sepolture private non devono comunque avere comunicazioni con l'esterno del cimitero.

L'opera funeraria deve essere iniziata entro 12 mesi dalla data dell'approvazione del progetto e portata a compimento - pena la decadenza della concessione - entro il termine massimo di tre anni dalla data di rilascio della relativa licenza edilizia.

Per quanto riguarda i materiali da costruzione e le caratteristiche generali delle singole opere si applicano le norme tecniche del presente regolamento.

Il manufatto di accesso alle tombe deve essere costruito in modo da non consentire la vista dei loculi sotterranei e da garantire l'incolumità di coloro che attendono alla manutenzione delle tombe stesse.

Ultimata la costruzione, il concessionario deve chiedere al Sindaco l'autorizzazione per l'agibilità dell'opera funeraria che è concessa, sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario e del Capo Ufficio Tecnico del Comune.

Qualora il concessionario non provveda alla costruzione dell'opera funeraria entro il termine stabilito decadrà automaticamente dalla concessione ed il Comune avrà diritto di trattenere, a titolo di penale per la mancata attuazione dell'opera, il relativo deposito cauzionale, restituendo invece, il corrispettivo versato per la concessione dell'area. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il concessionario rinunci alla concessione prima di dare inizio ai lavori.

Ovè, invece, i lavori siano stati iniziati, ma il concessionario non intenda per qualsiasi motivo portarli a termine, lo stesso decadrà dal diritto d'uso dell'area concessa che rientrerà nella piena e libera disponibilità del Comune.

Al concessionario incombe inoltre l'obbligo di rimuovere - a proprie cure e spese - le opere costruite, e di provvedere, entro il termine di due mesi dalla rinuncia, al ripristino dell'area concessa, pena l'incameramento da parte del Comune del corrispettivo versato all'atto della Concessione; in ogni caso il Comune ha diritto di rivalersi sul deposito cauzionale.

Il deposito cauzionale sarà pure incamerato qualora l'opera funeraria sia stata ultimata oltre il termine prescritto o sia stata costruita in difformità del progetto approvato; senza pregiudizio per gli ulteriori provvedimenti

sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune.

All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Municipale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune.

Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

Art. 91

Revoca di concessione

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n.803, potranno essere revocate, quando sia trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 96 e seguenti del citato D.P.R. 285/90.

Art. 92

Retrocessione loculi

E' ammessa la retrocessione da parte dei privati concessionari di loculi nuovi o già usati e resisi liberi per varie circostanze. Al concessionario sarà rimborsata una quota proporzionale al periodo non utilizzato sulla base del prezzo pagato.

Art. 93

Forma della concessione

La concessione delle tombe, nicchie, o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

Art. 94

Recupero di cappelle, tombe e loculi: avviso e procedura

L'avviso murale atto a rendere di pubblica ragione l'azione di recupero del Comune delle cappelle, tombe o loculi in stato di abbandono, deve essere affisso in più parti del cimitero per la durata minima di mesi sei, compreso la Festività dei Morti.

Tale avviso deve contenere:

CAPITOLO IX

CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI , AUTOPSIE

Art. 95

Crematori

I crematori sono costruiti entro il recinto del cimitero e sono soggetti alla vigilanza del Sindaco.

Il progetto di costruzione di un crematorio é deliberato dal Consiglio Comunale in base a quanto disposto dall'art. 78, comma 2° , del D.P.R. 285/90.

In mancanza del crematorio, la cremazione dovrà avvenire, di regola, presso il più vicino cimitero che disponga di crematorio o presso quello del capoluogo di Provincia.

Il Sindaco deve stipulare apposita convenzione, con spese a carico del Comune, a garanzia della prestazione del servizio di cremazione.

Art. 96

Cremazione

La cremazione é da considerare servizio pubblico gratuito in virtù del comma 4, dell'art.12 del D.L. 31/8/1987 n.359, convertito con modificazioni nella Legge 29/10/1987 n.440, con il quale viene stabilito che la cremazione di cui al titolo XVI del DPR 21/10/75 n.803 é servizio pubblico gratuito e che il costo per le cremazioni di salme di persone non indicate all'art.48 del citato DPR 803/75 eseguite per conto di comuni sprovvisti di apposita area é rimborsato dai comuni nei quali le persone avevano in vita al residenza all'ente gestore dell'impianto.

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base di:

a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto ad essere cremato;

oppure

b) atto scritto attestante la volontà del coniuge o dei parenti , con sottoscrizione autenticata da notaio o da pubblici ufficiali abilitati a sensi dell'art. 20 della legge 4/1/1968 , n.15 .

Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, é sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata , sottoscritta dall'associato di proprio pugno o se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti chiaramente la volontà di essere cremato.

La dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'Associazione.

L'autorizzazione alla cremazione non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo con firma autenticata dal Coordinatore Sanitario dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte improvvisa o sospetta , occorre la presentazione del nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 102

Cinerario comune

Il cimitero dispone di un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettivo delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme.

Art. 103

Consegna delle ceneri

La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, si farà constatare da apposito verbale in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale o custode, uno da chi prende in consegna l'urna, e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio dello Stato Civile.

Il secondo esemplare del verbale è conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Art. 104

Autopsie

Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

Art. 105

Risultati delle autopsie

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Coordinatore Sanitario dell'A.S.L. o delle A.S.L. interessate per l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco ed al Coordinatore dell'A.S.L. ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 ;

Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui al precedente articolo 38 del D.P.R. 285/90 .

Quando, nel corso di un'autopsia non ordinata dall'Autorità Giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Art. 106

Imbalsamazione

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguite, sotto controllo del Coordinatore Sanitario dell'A.S.L., da medici

CAPITOLO X

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 108

Esumazioni ordinarie

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie. Le prime si fanno quando é trascorso almeno un decennio dalla data della inumazione o dalla scadenza della concessione se trattasi di sepoltura privata.

Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni, salvo la necessit  di un periodo di riposo del lotto prima del riutilizzo per nuove inumazioni.

Se, del caso, deve essere corretto il terreno.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco, seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupati.

Art. 109

Esumazioni straordinarie

Sono esumazioni straordinarie quelle effettuate qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, per ordine dell'Autorit  Giudiziaria per indagini nell'interesse della Giustizia o quelle per trasportare il cadavere in altre sepolture o per essere cremato.

Art. 110

Tempi di mineralizzazione

Spetta al Ministero della Sanit  , qualora con il turno di rotazione decennale vi sia stata incompleta mineralizzazione del cadavere, prolungare detto periodo. Per contro per terreni in cui si ha la mineralizzazione del cadavere in minor tempo, il Ministero della Sanit  sentito il Consiglio Superiore della Sanit  pu  autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione che, comunque, nonpu  essere inferiore a cinque anni.

Art. 111

Rinvenimento resti ed oggetti

Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvencono dovranno essere raccolte e depositate nell'ossario del Comune, semprech  coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierte per depositarle in sepolture private da essi acquistate all'interno del cimitero.

sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'art.112.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di perfetta mineralizzazione, esso è avviato per la cremazione o per l'inumazione, quest'ultima della durata di cinque anni, in campo comune previa apertura della cassa di zinco.

Non è ammesso procedere alla ritumulazione della cassa.

Art.115

Ordine di esumazione

Le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare devono essere autorizzate dal Sindaco.

Devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario dell'A.S.L. e dell'incaricato del servizio di custodia.

Il cadavere sarà trasferito nella sala autopsia a cura del custode del cimitero, osservando tutte le norme che potessero essere suggerite dalla predetta Autorità Giudiziaria e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

Art.116

Verbale di estumulazione

Dell'operazione di estumulazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra deve essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Art.117

Esumazione di salma morta per malattia infettiva contagiosa

È proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Coordinatore Sanitario dell'A.S.L. abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art.118

Tempi e modalità di esumazione o di estumulazione

Ad eccezione dei casi in cui vengono ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solo ossa, oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto, e passate le corde sotto di essa questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

CAPITOLO XI

ESECUZIONE LAVORI NEL CIMITERO

Art. 121

Obblighi imprese appaltatrici

I titolari delle imprese appaltatrici di servizi o lavori per conto del Comune e di tutto il personale alle loro dipendenze, debbono attenersi alle norme disciplinari e tecniche contenute nel presente Regolamento e nei singoli Capitolati d'Appalto.

Art. 122

Esecuzione lavori privati

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni di cappelle o tombe di famiglia, che non siano riservate al Comune, le ditte o imprese dovranno versare un deposito cauzionale a titolo di garanzia per eventuali danni a persone o cose del Comune o private, nonché per l'occupazione temporanea di area per ponteggi, steccati, depositi di materiali, costruzione baracche, consumo acqua *ETC., PARI AL 50% DELL'IMPORTO DEI LAVORI REALIZZANDI* - L'ammontare di tale depositi è fissato dall'Amministrazione Comunale. Alle ditte e imprese autorizzate all'esecuzione di lavoro per conto di privati, è vietato svolgere nel cimitero azioni di accaparramento di lavori e di svolgere attività comunque scorrette. Gli esecutori di lavoro per conto di privati sono responsabili per eventuali danni arrecati a persone o cose del Comune o di terzi durante l'esecuzione dei lavori.

Art. 123

Accertamento lavori eseguiti

Il rimborso del deposito di cui all'articolo precedente verrà effettuato al termine dei lavori dopo che :

- sia stata ripristinata ogni manomissione del terreno;
- siano stati riparati eventuali danni a monumenti o lapidi, piantagioni, viali, ecc.;
- siano stati liquidati eventuali danni a persone;
- sia stato provveduto al versamento dei corrispettivi per occupazione temporanea di area, consumo di acqua, energia elettrica, ecc.

Al termine dei lavori l'Ufficio Tecnico effettuerà un sopralluogo collaudo allo scopo di accertare se l'opera eseguita corrisponda ai requisiti ed alle caratteristiche indicate in progetto.

Nel caso di difformità il Comune applicherà nei confronti dei trasgressori le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per tali inadempienze, previa emanazione di apposita ordinanza del Sindaco nei confronti del concessionario per l'esecuzione delle opere necessarie per rendere la costruzione conforme alle prescrizioni stabilite nelle norme richiamate al comma precedente.

Quattro giorni prima della ricorrenza dei defunti e fino a quattro giorni dopo, è vietata l'introduzione e la posa di materiale per opere o anche solo di lapidi o monumenti individuali.

Si dovranno in tale periodo sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione di materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salvo diversa autorizzazione del Sindaco.

Soltanto per i lavori eseguiti dal Comune e dalle imprese appaltatrici, giustificati da necessità particolari e inderogabili di servizio, sarà consentito di non sospendere in detto periodo di tempo i lavori in corso.

Art. 133

Revisione canone

Nel caso in cui il servizio di illuminazione votiva elettrica sia appaltato, la ditta appaltatrice dovrà, entro il mese di novembre di ciascun anno, inoltrare domanda di revisione del canone di abbonamento e di allacciamento al Sindaco del Comune, dimostrando l'avvenuto incremento dei costi di energia elettrica, della manodopera e dei materiali impiegati.

I costi dell'energia elettrica e della manodopera saranno rilevati rispettivamente dal Decreto C.I.P. e dal contratto di lavoro dei dipendenti del settore elettrico.

Per i materiali impiegati per le altre spese, la ditta appaltatrice fornirà le relative documentazioni atte a dimostrare l'aumento richiesto.

Non é ammessa revisione per contratti di appalto annuali.

Per i contratti di appalto pluriennali la revisione scatterà al secondo anno, per la percentuale eccedente il 10% (art. 1664 c.c.) .

Per gli anni successivi spetterà alla ditta appaltatrice l'intera percentuale di aumento dei costi.

La Giunta Municipale, dopo verifica della documentazione presentata ai fini revisionale, con apposita deliberazione approverà le nuove tariffe. Copia di detta deliberazione dovrà essere trasmessa alla ditta appaltatrice.

Art. 134

Modalità di versamento

Tutti i pagamenti devono essere effettuati dagli interessati presso la Tesoreria comunale se il servizio illuminazione elettrica votiva é gestito in economia.

Se appaltato il pagamento sarà effettuato direttamente alla ditta appaltatrice.

Il versamento del contributo fisso per l'allacciamento dovrà essere fatto in un'unica soluzione, prima della posa in opera degli apparecchi illuminanti unitamente alla prima rata di abbonamento.

Le successive rate di abbonamento annuali dovranno essere versate previa presentazione della reversale che verrà recapitata a mezzo posta da parte dell'Ufficio Comunale preposto , o con bollettino postale già predisposto dalla ditta appaltatrice.

Ogni variazione d'indirizzo o di nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato all'Ufficio Comunale preposto ed alla ditta appaltatrice del servizio.

Unico riconoscimento dell'effettuato pagamento é l'apposita quietanza rilasciata dalla Tesoreria Comunale o l'attestazione del versamento tramite bollettino postale.

Art. 135

Inadempienze

Trascorso il termine utile indicato sulla reversale o sul bollettino postale, senza che l'interessato abbia provveduto al versamento del canone dovuto, il Comune o la ditta Appaltatrice potrà, senza alcun preavviso, sospendere la fornitura della corrente od anche togliere l'impianto senza che l'utente possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento danni.

per guasti e danni causati da forza maggiore, per riparazioni alla rete di distribuzione, per disposizione limitativa dei consumi di carattere generale, o per altri casi di forza maggiore.
In questi casi l'abbonato non avrà diritto di sospendere il pagamento della rata di abbonamento o rimborsi di sorta.

Art. 140

Reclami e segnalazioni

Ogni segnalazione o reclamo dovrà essere comunicato all'Ufficio Comunale o alla ditta appaltatrice per iscritto.
L'abbonato fatto reclamo, non ha diritto per questo di sospendere i pagamenti stabiliti. L'utente potrà chiedere la rescissione del contratto nel caso perduri la situazione che ha determinato il reclamo.

Art. 145

Divieti d'ingresso

Le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potranno introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' vietata l'introduzione dei cani, o di altri animali anche se tenuti a catena od a guinzaglio. E' proibito passare attraverso campi comuni ed attraverso le fosse.

Art. 146

Mantenimento viali e parti comuni

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi asportata. Ogni coltivazione che non sia quella di semplici arbusti sempreverdi sulle sepolture, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art. 147

Cura delle tombe

E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con special cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cadere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero, qualora dietro avviso del custode non fossero ritirati o riportati dalle famiglie interessate entro un mese.

Art. 148

Rimozione ornamenti

Il Comune ha diritto di far rimuovere gli ornamenti anche provvisori e temporanei in generale, ogni qualvolta li giudichi indecorosi ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelli pericolanti, collocati sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 149

Divieto asportazione oggetti

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone. Gli oggetti di pregio e non che si venissero a trovare durante le operazioni cimiteriali verranno alienati a favore esclusivo della proprietà comunale.

2. segnalare tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
3. curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;
4. curare la nettezza dei viali, sentieri, e degli spazi fra tombe;
5. curare la pulizia dei portici dei locali ed in generale di tutto il cimitero e tenere la copia delle chiavi delle cappelle private;
6. provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, croci, ecc.;
7. tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti né permettere che avvenga il seppellimento senza che gli venga consegnato analogo permesso con i documenti prescritti a seconda del caso;
8. eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alle sepolture delle salme;
9. speciale incarico del custode è quello delle tumulazioni ed esumazioni dei cadaveri;
10. garantire la sicurezza e la buona conservazione di quanto esiste nel cimitero;
11. interessare il Coordinatore Sanitario dell'*A.S.L.* per tutte le necessità di ordine sanitario eseguendo tutte quelle operazioni che questi gli impartirà.
12. eseguire tutte quelle disposizioni che verranno impartite dal responsabile del servizio.

Art. 156

Divisa e contegno

Il custode e/o gli operai addetti ai lavori nel cimitero hanno l'obbligo di indossare in servizio la divisa e/o la tenuta da lavoro fornita dal comune. E' fatto obbligo di tenere un rispettoso contegno che il luogo e la funzione richiede.

